

Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni

Informazioni relative alle **politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità** nei processi decisionali nella consulenza in materia di investimenti o assicurazioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'intermediario adotterà nei propri processi decisionali nella consulenza in materia di investimenti o assicurazioni politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità fondate sui seguenti principi:

- l'intermediario si impegnerà a contribuire a uno sviluppo economico sostenibile privilegiando, nella consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, le imprese che adottano prassi virtuose centrate sull'impiego di metodi produttivi rispettosi dell'ambiente, sulla garanzia di condizioni di lavoro inclusive e attente ai diritti umani e sull'adozione dei migliori standard di governo d'impresa;
- le imprese attente ai fattori ESG sono generalmente meno esposte a rischi operativi, legali e reputazionali, e sono più orientate all'innovazione e all'efficienza nell'allocazione delle risorse. Per tale motivo, come confermato da un'ampia letteratura e da numerosi studi empirici, i risultati economici degli investimenti in queste imprese sono generalmente migliori rispetto agli indici rappresentativi dei mercati finanziari.

L'Intermediario ha intenzione, per rafforzare il proprio posizionamento distintivo di motore dello sviluppo e del benessere del territorio, di promuovere politiche finanziarie e prassi operative ESG *compliant*, riorientando i flussi finanziari verso investimenti sostenibili, introducendo l'attenzione alla sostenibilità nei processi di risk management, promuovendo la trasparenza sul proprio impatto ESG, ed orientando i comportamenti al lungo periodo.

Consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto Principali Effetti Negativi (PAI)

Informazioni relative alle **politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità** nei processi decisionali relativi agli investimenti ai sensi dell'art. 4.5 del Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Art. 4.5.b - *Informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.*

L'intermediario ritiene che il quadro di riferimento normativo e regolamentare, che disciplina la trasparenza in materia di Informazioni sulle politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, risulti ancora incompleto, con particolare riferimento all'approvazione della regolamentazione tecnica di attuazione prevista dall'art. 4, comma 6 del Regolamento (Ue) 2019/2088.

L'intermediario pertanto intende prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in esito alla completa definizione del quadro normativo e regolamentare.

In particolare, saranno considerati i significativi impatti negativi -effettivi o potenziali- sul valore degli strumenti finanziari raccomandati, in relazione ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance.